

# STATUTO U.V.A.I.

(approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'U.V.A.I. del 23 marzo 2019)

## Art. 1 - DELLA COSTITUZIONE E SCOPO

L'Unione Vela d'Altura Italiana d'ora in avanti per brevità definita come U.V.A.I. o Associazione, è l'organizzazione di categoria che raggruppa e tutela gli interessi degli armatori di imbarcazioni a vela d'altura da regata e da crociera interessati alla pratica agonistica e sportiva della vela d'altura.

L'associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. cod. civ. L'assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 e ss. cod. civ.

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed è contraria a qualsiasi discriminazione sociale, religiosa o razziale.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa si propone lo sviluppo dell'attività della vela d'altura e la tutela di coloro i quali se ne occupano, quali armatori, nell'ambito delle direttive generali della Federazione Italiana Vela (FIV), dalla quale è stata riconosciuta, ponendosi come fine l'avvicinamento allo sport ed in particolare l'attività didattica, la formazione e l'educazione dei giovani, l'attività agonistica ed in genere sportiva, organizzata per il determinante tramite degli associati, nonché la tutela dei loro specifici interessi in materia.

Nello svolgimento di tale attività l'Associazione fornisce agli associati ogni ausilio tecnico ed organizzativo.

Per la partecipazione alle regate veliche d'altura, comprese nei calendari nazionali, zionali, federali e dell'associazione, l'armatore dell'imbarcazione deve essere titolare di un certificato di stazza dell'imbarcazione rilasciato dall'Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'attività potrà essere indirizzata anche tramite tesserati o affiliati alla Federazione Italiana Vela.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi agli statuti e regolamenti del Coni, del CIP e della Federazione Vela Italiana e Internazionale.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

## ART. 2 - DELLA SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Roma Via Lutezia n. 2 ed ha durata illimitata.

La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera della assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, nonché sezioni staccate, in Italia o all'estero, destinate anche a Basi Nautiche.

Le sedi secondarie e le sezioni staccate sono istituite e/o trasferite con delibera del Consiglio Direttivo; tali delibere saranno pienamente valide ed efficaci e perderanno efficacia ove sia manifestato contrario avviso da parte della maggioranza degli associati nella prima Assemblea utile.

### **ART. 3 - DEI SOCI**

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli Associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

### **ART. 4 - DEI SOCI ONORARI**

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale può nominare quali "Soci Onorari" persone di fama e prestigio che abbiano contribuito allo sviluppo della vela d'altura od Enti che rivestano particolare rilievo in attinenza con la vela d'altura. Possono acquisire la qualifica di soci onorari anche dei "non armatori".

Sono Soci Onorari di diritto dell'Associazione:

- Il Presidente della Federazione Italiana Vela in carica;
- Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare in carica;
- Il Presidente della Lega Navale Italiana in carica.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative e godono del diritto di voto e di elettorato attivo o passivo.

### **ART. 5 - DEI SOCI ORDINARI**

Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche e le Associazioni non riconosciute proprietarie di almeno la maggioranza delle carature (salvo che venga espresso, in caso di mancanza di maggioranza, un unico rappresentante dei comproprietari) o titolari di contratto di leasing di durata non inferiore ad un anno (salvo che di scadenza contrattuale inferiore), di imbarcazioni a vela cabinate ed idonee per la navigazione sportiva d'altura da regata o da crociera.

Potranno, inoltre, essere associati i circoli velici affiliati alla FIV, che ne presentino richiesta ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e che abbiano, tra le proprie finalità, quelle indicate nell'art. 1 e che organizzino manifestazioni sportive inserite nel calendario ufficiale dell'associazione.

Nel caso in cui associato sia un ente collettivo i diritti associativi saranno espressi dal legale rappresentante o da un componente dell'organo amministrativo dell'associato a tal fine espressamente delegato.

Tutti coloro i quali intendono acquisire la qualità di associato ordinario devono presentare una domanda di ammissione in cui dichiarino di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e fornire la prova della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

La validità della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta ad uno o più consiglieri, in tal caso il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

L'eventuale rigetto della domanda, contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale verrà comunicato con la restituzione della quota associativa e dovrà essere motivato.

L'associato Ordinario che non abbia più la titolarità di una imbarcazione di altura o il circolo velico che non organizzi più regate inserite nel calendario ufficiale dell'associazione, può essere conservato in tale categoria, esercitando tutte le prerogative, per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere di tale periodo dovrà essere cancellato d'ufficio dal Registro dei Soci.

### **ART. 6 - DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE**



L'appartenenza all'Associazione comporta il dovere di rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Organico e le delibere degli organi associativi.

Tutti i soci debbono altresì attenersi al rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

I diritti dei Soci in regola con il versamento delle quote annuali, sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

Lo status di associato si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle F.S.N., delle D.S.A. e degli E.P.S. a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- g) Mancato possesso di una imbarcazione d'altura protrattasi per oltre tre anni;
- h) Mancata organizzazione, protrattasi per oltre tre anni, di manifestazioni sportive inserite nel calendario ufficiale dell'associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio via posta elettronica certificata, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate. In tal caso il recesso sarà automatico.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), l'associato può ricorrere all'assemblea entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

All'associato decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di associato determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

#### **ART. 7 - DEGLI ORGANI ED ORGANISMI ASSOCIATIVI**

Sono Organi dell'Associazione:

- le Assemblee dei Soci;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Revisore dei Conti ed il Revisore supplente;
- il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 8 - DELLE ASSEMBLEE**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e le loro delibere sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le Assemblee si svolgono con le modalità appresso indicate e, per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del regolamento organico o, in assenza, alle disposizioni portate dal Codice Civile.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, per la trattazione e deliberazione delle materie di cui al successivo art. 15 e l'approvazione di quant'altro posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito alle modifiche dello statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione.

Le Assemblee si riuniscono inoltre ogni qualvolta sia deliberato dal Consiglio Direttivo o su unitaria richiesta scritta, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto al momento del deposito della richiesta, che dovrà indicare gli argomenti, tra loro coincidenti, di cui si richiede la trattazione.

#### **ART. 9 - DELLA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, su conforme delibera del C.D. o su richiesta del terzo dei soci, mediante comunicazione scritta inviata a tutti i Soci almeno venti giorni prima a mezzo posta elettronica.

Le Assemblee possono essere convocate anche congiuntamente, prevedendosi nell'ordine del giorno, una parte straordinaria ed una ordinaria.

In caso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, su richiesta dei soci, il presidente provvede alla sua convocazione entro 60 giorni dal deposito della richiesta.

Nelle convocazioni delle Assemblee devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori, la prima e la seconda convocazione.

L'Avviso ufficiale di convocazione è affisso presso la sede sociale e, quando tecnicamente possibile, pubblicato sul notiziario associativo e sul sito web dell'Associazione nonché inviato alla stampa.

La convocazione delle Assemblee è comunicata alla F.I.V. negli stessi termini.

#### **ART. 10 - DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

La partecipazione alle Assemblee è aperta esclusivamente agli associati che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso e regolato ogni eventuale debito pregresso verso l'Associazione, per quote sociali e servizi, alle ore venti del giorno precedente la data dell'assemblea effettivamente tenutasi, in qualsiasi convocazione tanto in prima che in seconda. L'Assemblea è altresì aperta alle persone che il Consiglio Direttivo abbia espressamente invitato a parteciparvi.

I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Associato avente diritto al voto mediante delega scritta avente la forma ed i contenuti che il Consiglio Direttivo prescrive.

Nessun associato può essere portatore di più di cinque deleghe.

#### **ART. 11 - DELLA VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente, o rappresentata per delega, la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da prevedersi almeno per il giorno successivo alla prima, l'assemblea ordinaria può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti ed aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione è richiesta la presenza, con esclusione di delega ed il voto favorevole, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

#### **ART. 12 - DELLA DIREZIONE DELLE ASSEMBLEE**



Il Presidente dell'Associazione, od in sua mancanza il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano di età, constatata la costituzione, richiede all'Assemblea la designazione del Presidente, del Segretario e di due scrutatori della seduta che restano in ufficio anche in caso di aggiornamento e che possono essere eletti per votazione ovvero acclamazione.

Al Presidente dell'Assemblea compete la conduzione dei lavori con i più ampi poteri in ordine alle modalità procedurali.

I verbali delle Assemblee vanno trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea e fanno piena fede del loro contenuto.

#### **ART. 13 - DELLE ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE**

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) esaminare la relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi futuri, assumendo le delibere conseguenti;
- b) indicare i criteri di gestione e amministrazione dell'Associazione;
- c) esaminare il conto consuntivo dell'esercizio concluso assumendo le delibere conseguenti; la mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del consiglio direttivo;
- d) indicare le linee generali dell'attività associativa, della organizzazione e programmazione dell'attività sportiva;
- e) eleggere, come previsto, il Presidente e i componenti gli organi associativi;
- f) deliberare su ogni argomento che non sia di specifica competenza dell'Assemblea Straordinaria o di altri organi associativi;

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

#### **ART. 14 - DELLA ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

Le elezioni dei candidati alle cariche avvengono per scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente e non danno diritto ad indennità di sorta.

Per il rispetto delle minoranze, per l'elezione di membri del Consiglio Direttivo, ciascun associato non può esprimere le proprie scelte per un numero di candidati superiore ai 3/4, arrotondati per difetto, rispetto al totale dei candidati da eleggere.

La formalizzazione delle singole candidature, anche eventualmente con specifica di appartenenza a medesima lista, va effettuata per iscritto, anche a mezzo telefax od e-mail, presso la sede dell'Associazione entro e non oltre quindici giorni prima del giorno ed ora della prima convocazione dell'Assemblea elettiva stessa. L'elenco delle candidature sarà affisso in bacheca presso l'Associazione e, se tecnicamente possibile, pubblicato sul sito web della medesima Associazione.

A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di Associazione anche non continuativa. Perdurando la parità sarà eletto il candidato di maggiore età.

#### **ART. 15 - DEL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea per la nomina a Presidente Onorario un Associato che abbia dato particolare lustro all'Associazione ed in generale allo sport della vela.

Il Presidente Onorario avrà durata in carica vitalizia e compiti di alta rappresentanza istituzionale dell'Associazione di concerto con il Presidente. Il Presidente Onorario presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se richiestone, gli può fornire pareri e consulenze.

#### **ART. 16 - DEL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea.



Resta in carica per un quadriennio olimpico e può essere immediatamente rieletto per altri due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente dirige, firma e controlla tutti gli atti dell'Associazione, di cui regola l'attività conformemente alle direttive e deliberazioni dei suoi organi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

È coadiuvato da un Vice Presidente, che ha funzioni vicarie in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, può delegare incarichi specifici o generici, eventualmente anche con potere di firma.

#### **ART. 17 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da otto membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari e onorari per un quadriennio olimpico.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere immediatamente rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Consigliere Tesoriere, il Consigliere Segretario, l'Ufficio di Presidenza ed i Responsabili dell'Area.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri eletti questi vengono sostituiti, per cooptazione, dai candidati primi non eletti, nell'ordine della graduatoria risultante dall'ultima Assemblea elettiva, mancando i quali si procederà ad un'elezione suppletiva.

In caso di dimissioni o mancanza simultanea della maggioranza dei Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo decade e dovrà essere convocata una Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica sino alla scadenza prevista per il Consiglio sostituito.

Il Consiglio Direttivo redige ed aggiorna il Regolamento Organico applicativo del presente Statuto, approva il bilancio preventivo dandone comunicazione a tutti gli associati e pone in essere le direttive approvate dall'assemblea.

Il C.D. è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti gli interessati almeno 5 giorni prima della riunione mediante avviso di posta elettronica.

La mancata partecipazione, non motivata, a quattro riunioni consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Le deliberazioni del C.D. sono valide in presenza, anche a mezzo collegamento per teleconferenza, di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali, obbligatoriamente, il Presidente od il Vice Presidente.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle riunioni del C.D. sono firmati dal Presidente e dall'estensore e trascritti in apposito registro e devono essere messi a disposizione degli associati.

#### **ART. 18 - DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario e da altri componenti eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni quadriennio. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di membri dimissionari, decaduti o comunque venuti meno dall'Ufficio. L'Ufficio di Presidenza ha competenza per la trattazione dell'ordinaria amministrazione su materie ed argomenti di volta in volta sottopostigli dal Presidente.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto e convocato, con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

I lavori dell'Ufficio di Presidenza sono validi con la presenza, anche a mezzo teleconferenza, della maggioranza dei suoi membri, ivi necessariamente incluso il Presidente.



Per i casi di particolare urgenza, il Presidente può indire la votazione per referendum, con comunicazione scritta.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono firmati dal Presidente e dall'estensore e trascritti in apposito registro.

#### **ART. 19 - DEL CONSIGLIERE TESORIERE**

Il Consigliere Tesoriere ha il compito principale di curare e seguire l'andamento amministrativo dell'Associazione riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo.

Oltre alle funzioni conferite dal Consiglio Direttivo, il Consigliere Tesoriere predispone i progetti dei conti preventivo e consuntivo.

La sua relazione all'Assemblea integra quella del Presidente.

#### **ART. 20 - DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

Il Consigliere Segretario controlla la regolare tenuta delle scritture e dei libri sociali; redige i verbali del Consiglio e coadiuva il Presidente nell'espletamento del mandato presidenziale e nella gestione dell'Associazione.

#### **ART. 21 - DEI COMITATI E COMMISSIONI**

Il Consiglio Direttivo, per la trattazione di specifici problemi può inoltre costituire comitati e commissioni, a carattere esecutivo o consultivo, permanenti o temporanei, determinandone composizione, durata e finalità, anche con emanazione dei relativi regolamenti. Detti comitati e commissioni rispondono direttamente del proprio operato al Consiglio Direttivo e possono essere autorizzati a riferire in Assemblea generale le loro relazioni conclusive.

#### **ART. 22 - DEI RESPONSABILI D'AREA**

Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere nominati Consiglieri con il compito di coordinare, quali responsabili, l'attività in aree specifiche loro assegnate, previa definizione di tempo in tempo da parte del Consiglio Direttivo stesso della suddivisione in aree del territorio nazionale.

Tali responsabili possono essere coadiuvati anche da figure esterne, sempre di nomina del C.D. purché Soci, che ne determina la relativa operatività.

#### **ART. 23 - DEL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea fra i soci iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti: dura in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile.

Il Revisore controlla l'amministrazione contabile dell'Associazione e riferisce in ordine a questa all'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e assiste alle tornate del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza, impedimento o decadenza egli è sostituito dal Revisore supplente, anche esso eletto dall'Assemblea.

#### **ART. 24 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale

posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

#### **ART. 25 - DEL FONDO COMUNE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione a corsi e manifestazioni sportive;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quote e contributo associativo non sono rivalutabili.

#### **ART. 26 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, eletto dall'Assemblea ordinaria, elegge al suo interno il presidente ed ha i seguenti compiti:

- dirimere ogni sorta di controversia, nonché esprimere giudizi ed emettere lodi sul comportamento dei soci;
- proporre al C.D. provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci e precisamente:
  - a) Richiamo per le mancanze più lievi;
  - b) Sospensione temporanea dall'Associazione, fino ad un anno, per le mancanze di maggiore gravità;
  - c) Espulsione, per i casi di particolare gravità che rendano incompatibile l'appartenenza all'Associazione.

L'Associato ha diritto alla difesa ed al contraddittorio nonché all'appello del provvedimento avanti all'Assemblea Ordinaria.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri può essere richiesto direttamente da ogni Associato o tramite il C.D.

I giudizi e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitivi e vincolano gli organi associativi ed i soci al loro integrale rispetto ed esecuzione.

#### **ART. 27 - DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione, suoi Organi e Soci, tra Associato e Associato, per questioni attinenti l'attività associativa, dovrà essere obbligatoriamente sottoposta agli Organi Statutari dell'Associazione.

Qualunque altra controversia, anche di natura patrimoniale, dovrà essere obbligatoriamente sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri; uno ciascuno nominato dalle parti in lite ed il

terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della FIV, Federazione Italiana Vela. Gli arbitri giudicheranno pro equo et bono, irritualmente e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

### ART. 28 - DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione, può essere deliberato, dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 13 del presente Statuto.

In tal caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le attribuzioni.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica o finalità analoghe fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### ART. 29 - DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Per l'attuazione dello Statuto e di quant'altro forma oggetto della vita associativa il Consiglio Direttivo è competente a deliberare il Regolamento Organico e le relative modificazioni.

*K. Sotte*  
*Giuseppe Duric*

